



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.2.2003
COM(2003) 48 definitivo

2001/0004 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo (2)
del trattato CE)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER DELLA PROPOSTA

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo 26 gennaio 2001
[COM(2000) 899 - 2001/0004 (COD)] in applicazione dell'articolo 95
del trattato

Parere del Comitato economico e sociale europeo 12 settembre 2001

Parere del Parlamento europeo - prima lettura 4 luglio 2002

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della proposta iniziale era quello di assicurare la libera circolazione delle merci nel campo d'applicazione della direttiva mediante la garanzia di un alto livello di sicurezza e di tutela della salute e dei consumatori. I prodotti che rientrano in questo campo d'applicazione sono essenzialmente le macchine ed i prodotti utilizzati insieme ad esse.

Conformemente alle conclusioni della relazione Molitor del 1994 la proposta iniziale mirava a fornire una migliore definizione di vari concetti, a chiarire alcuni aspetti e a garantire un'applicazione uniforme della normativa. A questo fine e per evitare interpretazioni divergenti, sono state migliorate le spiegazioni della valutazione di conformità e delle procedure di sorveglianza del mercato.

La proposta iniziale di modifica della direttiva è stata preparata in base alle proposte elaborate da un gruppo ad alto livello di esperti indipendenti provenienti da diversi settori. Esse teneva conto anche delle esperienze acquisite mediante l'applicazione pratica della direttiva modificata 89/392/CEE¹.

La proposta iniziale si basa sui seguenti elementi principali:

- una migliore definizione del campo d'applicazione della direttiva, chiarimento dei limiti d'applicazione rispetto ad altre direttive, in particolare le direttive "bassa tensione" e "ascensori", e una migliore descrizione del concetto di "quasi-macchine";

¹ Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine /* Versione codificata CF 398L0037 */ gazzetta ufficiale n. L 183 del 29/06/1989 pag. 0009 - 0032 edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0023 edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0023 CONSLEG - 89L0392 - 30/08/1993 - 78 pag.

- il rafforzamento dei provvedimenti relativi alla sorveglianza del mercato e alla notifica degli organismi di valutazione della conformità;
- l'introduzione di una procedura completa di garanzia della qualità per alcune categorie di macchine.

Allo scopo di migliorare ulteriormente la direttiva la Commissione ha integrato nella sua proposta modificata molti dei suggerimenti presentati dal Parlamento europeo.

A causa delle divergenze tra le versioni linguistiche del rapporto Wieland, diversi emendamenti sono stati modificati nel testo adottato rispetto al rapporto Wieland, che era alla base delle dichiarazioni della Commissione alla sessione plenaria del Parlamento europeo. A causa di tali divergenze gli emendamenti 23, 47, 59 e 63 sono accolti in parte come illustrato nei seguenti capitoli.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione (2, 3, 16, 18, 42, 66, 69, 72, 74, 75, 76)

La Commissione accoglie gli emendamenti 2 e 3 che introducono considerando utili al chiarimento del campo d'applicazione della direttiva.

La Commissione accoglie l'emendamento 16, relativo all'articolo 3, paragrafo 2 che propone di sopprimere l'articolo 3, paragrafo 2. Questo paragrafo non è più necessario poiché la versione modificata della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE², stabilisce chiaramente il confine con la presente direttiva.

La Commissione accoglie l'emendamento 18 relativo all'articolo 6, paragrafo 1 che semplifica il testo.

La Commissione accoglie l'emendamento 42, relativo all'allegato I, punto 1.1.2, lettera (a), comma 2, che fornisce una spiegazione più chiara delle diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti.

La Commissione accoglie l'emendamento 66, relativo all'allegato I, punto 4.3.1, comma 2, che migliora linguisticamente il testo.

La Commissione accoglie l'emendamento 69, relativo all'allegato I, punto 6.4, che migliora il testo.

La Commissione accoglie l'emendamento 72, relativo all'allegato I, punto 8.2, che migliora il livello di sicurezza degli ascensori industriali nei cantieri edili.

La Commissione accoglie l'emendamento 74, relativo all'allegato II, Parte A, punto 1, che migliora il testo.

² Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002 pag. 0004 - 0017

La Commissione accoglie l'emendamento 75, relativo all'allegato II, Parte A, punti 4 e 5, che presenta una versione migliore della proposta.

La Commissione accoglie l'emendamento 76, relativo all'allegato III, comma 4, che semplifica l'applicazione della marcatura "CE".

3.2. Emendamenti accolti in linea di principio dalla Commissione (22, 30, 41, 51, 62, 64)

La Commissione accoglie in linea di principio l'emendamento 22, relativo all'articolo 12, paragrafo 1, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"In seguito ad un'analisi dei rischi effettuata sulla base dei principi d'integrazione della sicurezza (Allegato I, punto 1.1.2), il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure per la valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5."

La Commissione accoglie in linea di principio il contenuto dell'emendamento 30, relativo all'articolo 17 b (nuovo) (articolo 14 nella proposta della Commissione), che introduce miglioramenti significativi per la designazione degli organismi notificati, a condizione che sia mantenuto come articolo 14 e riformulato nella maniera seguente:

"Articolo 14

Organismi notificati

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per effettuare la valutazione della conformità in vista dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi ulteriore modifica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi notificati siano sottoposti a regolare verifica per garantire la continua osservanza dei criteri di cui all'allegato XII. Gli organismi notificati forniscono su richiesta tutte le informazioni pertinenti, ivi inclusa la documentazione tecnica di bilancio, onde permettere allo Stato membro di verificare la conformità ai requisiti di cui all'allegato XII.

3. Per la valutazione degli organismi da notificare e già notificati gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato XII.

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a fini informativi, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri d'identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

5. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a titolo della presente direttiva, rispondano ai criteri pertinenti.

6. Qualora un organismo notificato constati che il fabbricante non ottempera o che non ottempera più alle prescrizioni della presente direttiva o che una certificazione non avrebbe dovuto essere stata rilasciata, detto organismo - nel rispetto del principio di proporzionalità - sospende o revoca tale certificazione, oppure vi impone restrizioni, a meno che il fabbricante non garantisca l'ottemperanza alle suddette prescrizioni mediante opportune misure di correzione. L'organismo notificato informa l'autorità competente a norma dell'articolo 4 qualora la certificazione venga sospesa o revocata o vengano imposte restrizioni, oppure nel caso in cui si renda necessario un intervento della stessa autorità competente. Lo Stato membro informa a sua volta senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

7. La Commissione organizza uno scambio di esperienze tra: (a) le autorità competenti per la designazione, notifica e sorveglianza negli Stati membri e (b) gli organismi notificati ai fini del coordinamento dell'applicazione uniforme della direttiva.

8. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo revoca la sua notifica qualora constati che:

- (a) l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XII, oppure
- (b) l'organismo viola gravemente le proprie responsabilità.

Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri."

La Commissione accoglie in linea di principio l'emendamento 41, relativo all'allegato I, punto 1.1.1, vista l'esigenza di introdurre il concetto di 'pericolo', a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"A termini del presente allegato s'intende per:

1. "pericolo": l'eventuale insorgenza per una persona di una lesione o di danno alla salute,;
2. "rischio": combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di danno alla salute che possano insorgere in una situazione pericolosa;
3. 'zona pericolosa': qualsiasi zona adiacente o intorno a una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la salute e la sicurezza di detta persona;
4. 'situazione pericolosa': qualsiasi combinazione di circostanze che possono provocare un rischio;
5. 'persona esposta': qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
6. 'operatore': le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina;
7. 'protezione': elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale;

8.'dispositivo di protezione': dispositivo (diverso da una protezione) che, isolato o associato ad una protezione, elimina un pericolo potenziale o riduce il rischio ad un livello accettabile.

La Commissione accoglie in linea di principio l'emendamento 51, relativo all'allegato I, punto 1.6.1, comma 2, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"Le prescrizioni relative alla sicurezza della direttiva del Consiglio 73/23/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione devono essere applicate alle macchine. La valutazione della conformità delle macchine per quanto riguarda i pericoli connessi all'energia elettrica è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni della presente direttiva."

(1) (GU L 77 del 26.3.1973, pag.29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)

La Commissione accoglie in linea di principio l'emendamento 62, relativo all'allegato I, punto 4.1.2.2, commi 6 e 7, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"Nella produzione in serie, le prove statiche e dinamiche possono essere effettuate su macchine tecnicamente comparabili che rappresentano la produzione.

Nella produzione di singole unità, le prove statiche e dinamiche devono essere effettuate su tutte le macchine pronte per essere messe in servizio.

Di norma le prove sono eseguite alle velocità nominali previste. Qualora il circuito di comando della macchina autorizzi più movimenti simultanei, le prove devono essere effettuate nelle condizioni più sfavorevoli ossia, in generale combinando i movimenti."

La Commissione accoglie in linea di principio l'emendamento 64, relativo all'allegato I, punto 4.2.2, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"Le macchine con un carico massimo di utilizzazione superiore a 1 000 kg o il cui momento di rovesciamento è superiore a 40 000 Nm devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti pericolosi in caso:"

3.3. Emendamenti accolti in parte dalla Commissione (14, 15, 17 e 82, 23, 27, 45 e 36, 47, 49, 56, 57, 59, 61 e 38, 63, 80)

L'emendamento 14, relativo all'articolo 1, introduce numerose semplificazioni e miglioramenti relativi al campo d'applicazione della direttiva. La Commissione accoglie quindi in parte l'emendamento 14, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti che sono definiti all'articolo 2:

- (a) macchine;*
- (b) attrezzatura intercambiabile;*
- (c) componenti di sicurezza;*

- (d) accessori di sollevamento;*
- (e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;*
- (f) quasi-macchine.*

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- (a) i componenti, inclusi quelli di sicurezza, o le attrezzature, incluse quelle intercambiabili destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti o attrezzature identici forniti o dal fabbricante della macchina originaria o da terzi in base alle istruzioni del fabbricante;*
- (b) i materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti;*
- (c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, se difettose, possono provocare una emissione di radioattività;*
- (d) le armi da fuoco;*
- (e) i seguenti mezzi di trasporto:*
 - trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva 74/150/CEE (1);*
 - veicoli a motore e i loro rimorchi di cui alla direttiva 70/156/CEE(2);*
 - veicoli di cui alla direttiva 92/61/CEE(3);*
 - veicoli a motore destinati esclusivamente alla competizione sportiva;*

Le macchine montate su questi mezzi di trasporto non sono escluse.

(1) Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/1974 pag. 0010 - 0024. Edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0227. Edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0209. Edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0227. Edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0183. Edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0183.

(2) Gazzetta ufficiale n. L 042, 23/02/1970 pag. 0001 - 0015 Edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0120. Edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0082. Edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0120. Edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0096. Edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0046. Edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0174. Edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0174.

(3) Gazzetta ufficiale n. L 225 del 10/08/1992 pag. 0072 - 0100. Edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0154. Edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0154.

(f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo tali unità;

(g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

(h) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

(i) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante rappresentazioni;

(j) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva del Consiglio 73/23/CEE(1), del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:

- (i) elettrodomestici,*
- (ii) apparecchiature audio e video,*
- (iii) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,*

- (iv) macchine e attrezzature da ufficio,
- (v) interruttori di circuito ed interruttori,
- (k) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
 - (i) apparecchiature di collegamento e di comando,
 - (ii) trasformatori;
- (l) motori di ogni tipo;
- (m) impianti industriali nel loro insieme,
- (n) dispositivi medici.”

(1) Gazzetta ufficiale n. L 077 del 26/03/1973 pag. 0029 - 0033. Edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0167. Edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0058. Edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 2 pag. 0167. Edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0182. Edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0182.

La Commissione accoglie in parte l'emendamento 15, relativo all'articolo 2, commi 1 e 2, alinea e lettere da (a) a (k), a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti definiti nelle lettere da (a) a (h).

Si applicano le definizioni seguenti:

(a) "macchina stricto sensu":

- (i) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza manuale o animale diretta, composto di pezzi o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro per un'applicazione specifica,*
- (ii) macchina di cui alla lettera (i), alla quale mancano solamente elementi di collegamento al sito d'impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,*
- (iii) macchina di cui alla lettera (i), pronta per essere installata, che può funzionare solo dopo essere stata montata su un veicolo o installata in un edificio o in una costruzione,*
- (iv) apparecchio per il sollevamento la cui fonte d'energia è la forza manuale diretta;*

(b) "insieme di macchine": insieme di macchine e/o di quasi-macchine che per raggiungere uno stesso risultato sono disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale;

(c) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato a quest'ultimo dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è né un pezzo di ricambio né un utensile;

(d) "componente di sicurezza": componente incluso nell'elenco seguente:

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,

- immesso sul mercato separatamente,

- che, in caso di difetto o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone nella zona pericolosa della macchina,

- che non è indispensabile per il funzionamento della macchina o che può essere sostituito da componenti normali per consentire il funzionamento della macchina:

- (i) componenti di cui ai punti 19 e 20 dell'allegato IV,
- (ii) blocchi logici di sicurezza dei circuiti di arresto di emergenza e di controllo delle protezioni mobili,
- (iii) elettrovalvole di comando dei movimenti pericolosi delle macchine,
- (iv) sistemi di estrazione dei fumi o delle polveri destinati alle macchine,
- (v) protezioni e dispositivi di protezione nonché i relativi dispositivi di bloccaggio destinati alle macchine,
- (vi) dispositivi di controllo delle sollecitazioni degli apparecchi di sollevamento e dispositivi anticaduta dei paranchi,
- (vii) dispositivi anticollisione degli apparecchi di sollevamento,
- (viii) cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta delle persone sui sedili,
- (ix) valvole di non ritorno destinate all'installazione sui circuiti idraulici,
- (x) protezioni dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

(e) "accessori di sollevamento": componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerati accessori di sollevamento;

(f) "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina azionata o un trattore e un'altra macchina mediante il collegamento delle suddette macchine al primo supporto fisso. Almeno una delle due macchine deve essere mobile;

(g) "protezioni dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": dispositivi che proteggono le persone esposte dai rischi di trascinamento da parte di dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

(h) "apparecchi portatili a carica esplosiva": apparecchi portatili destinati all'impiego industriale e tecnico, che utilizzano una carica esplosiva sotto forma di cartuccia in cui l'energia viene trasmessa dalla cartuccia al proiettile mediante un elemento intermedio e non direttamente, per:

- (i) la fissazione di pezzi metallici in un materiale,
- (ii) la macellazione di animali,
- (iii) la marcatura di oggetti tramite incisione a freddo, oppure
- (iv) la fissazione di cavi;

(i) "quasi-macchine": insiemi equipaggiati o destinati ad essere equipaggiati di un sistema di azionamento, composti da pezzi o componenti meccanici collegati tra loro che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono destinate ad essere incorporate o assemblate a una o più macchine o ad altre quasi-macchine per costituire un'unica macchina disciplinata dalla presente direttiva;

(j) "immissione sul mercato": prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina destinata agli utilizzatori finali;

(k) "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della progettazione o della realizzazione di una macchina oggetto della presente direttiva, ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio; sono altresì considerati fabbricanti:

- (i) le persone fisiche o giuridiche che progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare per uso proprio una macchina oggetto della presente direttiva;*
- (ii) le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina oggetto della presente direttiva sono responsabili della sua conformità alla presente direttiva;"*

La Commissione accoglie in parte gli emendamenti 17 e 82, relativi all'articolo 5, a condizione che siano riformulati nella maniera seguente:

"1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina, deve:

- (a) accertarsi che soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute indicati dall'allegato I,*
- (b) espletare la relativa procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 12,*
- (c) redigere la dichiarazione CE di conformità a termini dell'allegato II, parte A e allegarla alla macchina;*
- (d) apporre la marcatura "CE" a termini dell'articolo 16 e*
- (e) fornire in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni per l'uso.*

2. Prima di immettere sul mercato una quasi-macchina il fabbricante o il suo mandatario deve accertarsi che siano state espletate le procedure di cui all'articolo 13.

3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini della procedura di cui all'articolo 12, deve disporre o poter usufruire delle risorse necessarie ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all'allegato I.

4. Qualora le macchine siano disciplinate da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario.

I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nella dichiarazione CE di conformità che accompagna la macchina."

Il testo proposto con l'emendamento 82, riguardante la persona responsabile per l'immissione sul mercato della macchina è respinto, perché la definizione del fabbricante comprende già

questo punto. L'articolo 5 inoltre stabilisce gli obblighi del fabbricante e non chi va considerato il fabbricante.

La Commissione accoglie in parte l'emendamento 23, relativo all'articolo 12, paragrafo 4, alinea e lettera (-a) (nuova), a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"4. Se l'analisi dei rischi non consente di stabilire l'assenza di effetti utili della direttiva e la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme riguardano tutti i rischi pertinenti, il fabbricante o il suo mandatario, per attestare la conformità del prodotto alle disposizioni della presente direttiva, applica una delle procedure seguenti:

(a) la valutazione della conformità con controllo interno della fabbricazione di cui all'allegato VII;"

La Commissione accoglie in parte l'emendamento 27, relativo all'articolo 16, paragrafo 3, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni o iscrizioni suscettibili di indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico della marcatura "CE".

Altre marcature possono essere apposte solo qualora non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura "CE".

La Commissione accoglie in parte gli emendamenti 45 e 36, relativi all'allegato I, punto 1.2.1, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo che siano sicuri ed affidabili. Essi devono in particolare essere progettati e costruiti in modo che:

- le sollecitazioni normali di servizio e gli agenti esterni,

- l'errore umano nelle manovre e

- i guasti e le avarie dei circuiti di comando

non comportino situazioni pericolose."

La parte derivante dall'emendamento 36, che sostituisce nell'intero testo della direttiva i termini "situazioni pericolose" con "situazione di pericolo" non può essere accolta, in quanto la Commissione è del parere che i termini "situazioni pericolose" siano adeguati.

La Commissione accoglie in parte l'emendamento 47, relativo all'allegato I, punto 1.3.1 commi 1 e 2, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in modo che la sua stabilità sia tale da consentirne l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo.

Ai fini del presente paragrafo l'utilizzazione comprende il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la rottamazione e tutte le altre azioni che interessano la macchina."

La Commissione accoglie in parte l'emendamento 49, relativo all'allegato I, punto 1.4.2.1, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura. I sistemi di fissaggio devono rimanere montati alle protezioni o alla macchina al momento dello smontaggio."

La Commissione accoglie in parte l'emendamento 56, relativo all'allegato I, punto 1.9, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario(1),*
- all'occorrenza, nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che assume la responsabilità della conformità alla presente direttiva,*
- designazione della macchina,*
- marcatura "CE",*
- designazione della serie o del tipo,*
- eventualmente, numero di serie,*
- l'anno di costruzione (2).*

Inoltre, la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare tale indicazione.

La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo.

Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo."

(1) Ragione sociale, indirizzo completo; se la marcatura è stabilita dal mandatario, vanno indicate anche ragione sociale e indirizzo del fabbricante.

(2) L'anno di costruzione è la data con la quale deve coincidere stricto sensu la fine del processo di fabbricazione. La dichiarazione CE di conformità va redatta in tale data. Di conseguenza è formalmente vietato antidatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE.

La Commissione accoglie in parte l'emendamento 57, relativo all'allegato I, punti 1.10 e 1.10.1, lettere (a) e (b), a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"1.10. Istruzioni per l'uso

Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nelle lingue comunitarie ufficiali che possono essere determinate dallo Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.

Le istruzioni per l'uso che accompagnano la macchina devono essere "Istruzioni originali" o la "Traduzione delle istruzioni originali"; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.

Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito.

1.10.1. Principi generali di redazione

(a) Il contenuto delle istruzioni deve limitarsi alla macchina in questione e prevedere non solo l'uso normale della macchina, ma anche l'uso ragionevolmente prevedibile.

(b) Il fabbricante deve redigere le istruzioni per l'uso in una delle lingue ufficiali della Comunità. La dicitura "Istruzioni originali" va apposta sulle versioni linguistiche verificate dal fabbricante. Se il fabbricante verifica le istruzioni anche nelle versioni linguistiche delle altre lingue ufficiali della Comunità, anch'esse vanno contrassegnate dalla dicitura "Istruzioni originali".

La Commissione accoglie in parte l'emendamento 59, relativo all'allegato I, punto 2.2.2, comma 4, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"Ove non esistano regole di collaudo pertinenti e riconosciute, il fabbricante deve indicare le procedure di misurazione e le condizioni in cui sono state effettuate le misurazioni."

La Commissione accoglie in parte gli emendamenti 61 e 38, relativi all'allegato I, punto 4.1.1, lettere da (b) a (h), a condizione che siano riformulati nella maniera seguente:

"(b) 'Imbracatura': dispositivo che non rientra tra gli apparecchi di sollevamento, che può essere utilizzato per stabilire un legame, con o senza dispositivi di sollevamento, tra il dispositivo di supporto del carico e il carico.

(c) 'Accessorio di sollevamento separato': accessorio di sollevamento che serve alla confezione o all'utilizzo di un'imbracatura.

(d) 'Carico guidato': carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti fissi.

(e) Coefficiente di utilizzazione': rapporto aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante o dal suo mandatario, fino al quale una macchina, un'attrezzatura o un accessorio di sollevamento è in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di esercizio indicato, rispettivamente, sulla macchina, sull'attrezzatura o sull'accessorio di sollevamento.

(f) 'Coefficiente di prova': rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove statiche o dinamiche di una macchina, un'attrezzatura o un accessorio di sollevamento ed il carico massimo di esercizio marcato sulla macchina, sull'attrezzatura o sull'accessorio di sollevamento.

(g) 'Prova statica': verifica che consiste nel controllare la macchina o l'accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova statica appropriato; quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione della macchina o dell'accessorio di sollevamento per controllare che non si sia verificato alcun danno.

(h) 'Prova dinamica': verifica che consiste nel far funzionare la macchina o l'accessorio di sollevamento in tutte le possibili configurazioni al carico massimo di esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica appropriato, tenendo conto del comportamento dinamico della macchina onde verificare il buon funzionamento della macchina o dell'accessorio di sollevamento.

(i) 'Carico nominale': il carico sul quale si basa la progettazione di un apparecchio di sollevamento per uno scopo specifico e per una data configurazione;

La parte derivante dall'emendamento 38, che sostituisce i termini "carico massimo di esercizio" con "carico nominale" nell'intero testo della direttiva non può essere accolta, in quanto la Commissione è del parere che i termini "carico massimo di esercizio" siano un concetto stabilito, ben compreso e già in uso nell'attuale direttiva "macchine".

La Commissione accoglie in parte l'emendamento 63, relativo all'allegato I, punto 4.2.1, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

I comandi manuali dei movimenti della macchina o delle sue attrezzature devono essere azionati in modo continuo. Se non si corre il rischio d'urto da parte del carico o della macchina, si possono sostituire detti comandi con comandi che consentono arresti automatici a livelli preselezionati senza dover mantenere l'azionamento da parte dell'operatore.

La Commissione accoglie in parte l'emendamento 80, a condizione che sia riformulato nella maniera seguente:

"(2a) L'organismo deve partecipare al coordinamento ai fini dell'applicazione uniforme della presente direttiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14."

3.5. Emendamenti respinti dalla Commissione (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 e 37, 34, 35, 40, 44, 48, 50, 55, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 83)

La Commissione respinge l'emendamento 1, relativo ai considerando, che aggiunge la prestazione ambientale al considerando, poiché ciò esula dal campo di applicazione della direttiva.

La Commissione respinge l'emendamento 4, relativo ai considerando, che introduce considerazioni relative alle macchine che non comportano rischi o comportano rischi esigui. La direttiva mira a fornire la libera circolazione per tutti i tipi di macchine, anche per i prodotti che non comportano rischi o che comportano rischi esigui. Tuttavia, in base alla proposta vanno applicate prescrizioni meno severe a questi prodotti.

La Commissione respinge l'emendamento 5, relativo ai considerando, che invita la Commissione a prendere provvedimenti nel campo dei materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti, poiché non è opportuno includere questo tipo di considerazione nei considerando. La Commissione è tuttavia consapevole della lacuna legislativa in questo campo della legislazione comunitaria.

La Commissione respinge gli emendamenti 6, 7, 8 e 11, relativi ai considerando, riguardanti la marcatura "CE" e altre marcature volontarie, poiché tale impostazione sarebbe troppo

restrittiva. La Commissione sta inoltre prendendo in considerazione provvedimenti che affronterebbero la questione ad un livello orizzontale, garantendo un'applicazione comune per tutte le direttive del nuovo approccio.

La Commissione respinge gli emendamenti 9, 20 e 32, relativi alla comitatologia. La delega alla Commissione è necessaria per i campi individuati nella sua proposta iniziale. Gli emendamenti sono inoltre in contraddizione con la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999³, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento 10, relativo ai considerando, che invita la Commissione a chiarire se debba essere elaborata una direttiva separata per le macchine ad alta tensione, poiché non è opportuno inserire questo tipo di considerazione nei considerando.

La Commissione respinge l'emendamento 12, che introduce un considerando relativo alle apparecchiature vecchie, in quanto esula dal campo d'applicazione della direttiva che disciplina invece le macchine immesse sul mercato o messe in servizio per la prima volta.

La Commissione respinge l'emendamento 13, relativo ai considerando, che invita l'Unione europea a garantire la pubblicazione di testi giuridici in versione codificata, in quanto esula dal campo d'applicazione della direttiva "macchine". Inoltre, la Commissione mette spesso a disposizione le versioni consolidate sul suo sito Web.

La Commissione respinge l'emendamento 19, relativo all'articolo 7, paragrafo 2, sulle norme armonizzate per le macchine, perché non costituisce un chiaro miglioramento del testo.

La Commissione respinge l'emendamento 24, relativo all'articolo 12, paragrafo 5, alinea, sulla valutazione di conformità, perché non costituisce un chiaro miglioramento del testo.

La Commissione respinge l'emendamento 25, che sopprime l'articolo 13 sulle procedure per le quasi-macchine. La Commissione ritiene che sia importante, ai fini di chiarezza, mantenere tutte le disposizioni relative alle quasi-macchine in un articolo separato.

La Commissione respinge l'emendamento 26, che sopprime l'articolo 14 sugli organismi notificati e lo reinserisce come articolo 17b, poiché lo spostamento di questo articolo non aggiunge valore al testo.

La Commissione respinge gli emendamenti 28 e 29, relativi ad un nuovo articolo 17a sulla sorveglianza del mercato che sostituisce l'articolo 4, in quanto deviano dalla struttura stabilita della maggior parte delle direttive del nuovo approccio.

La Commissione respinge l'emendamento 31, relativo all'articolo 18, che modifica l'articolo sulla riservatezza, in quanto le modifiche non aggiungono alcun chiaro valore al testo.

La Commissione respinge gli emendamenti 33 e 37, relativo all'articolo 24, punto 1 e all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva "ascensori" 95/16/CE⁴, in quanto non apportano un chiaro miglioramento del testo.

³ Gazzetta ufficiale L 184 del 17/07/1999 pag. 0023 - 0026

⁴ Gazzetta ufficiale L 213 del 07/09/1995 pag. 0001 - 0031

La Commissione respinge l'emendamento 34, relativo all'articolo 26 a (bis), che introduce un nuovo articolo imponendo alla Commissione di prendere taluni provvedimenti riguardanti la valutazione generale del concetto del nuovo approccio. Questo articolo esula chiaramente dal campo d'applicazione della direttiva "macchine" e non può essere inserito in questa direttiva. La Commissione sta tuttavia preparando una Comunicazione sul concetto del nuovo approccio che affronta molte delle preoccupazioni del Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento 35, relativo all'articolo 27, sull'entrata in vigore della futura direttiva, in quanto non è conforme alle disposizioni del trattato in questo campo.

La Commissione respinge l'emendamento 40, relativo all'allegato I, osservazioni preliminari, punto 3, perché non aggiunge valore al testo.

La Commissione respinge l'emendamento 44, relativo all'allegato I, punto 1.1.6, comma 2, sullo spostamento delle macchine, poiché le modifiche proposte non aggiungono valore al testo e sono inoltre in contraddizione con i principi generali di redazione di cui all'allegato I, secondo il quale le prescrizioni vengono applicate alla macchina e non al fabbricante.

La Commissione respinge l'emendamento 48, relativo all'allegato I, punto 1.4.1, trattino 5, che sopprime il testo "non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio" riguardante le protezioni ed i dispositivi di protezione. È importante che questa prescrizione specifica si applichi a tutte le protezioni e a tutti i dispositivi di protezione.

La Commissione respinge l'emendamento 50, relativo all'allegato I, punto 1.5.2, commi 3 e 4, riguardante le prescrizioni sui sedili nelle macchine, in quanto non apporta un chiaro miglioramento del testo.

La Commissione respinge l'emendamento 55, relativo all'allegato I, punto 1.7.2, comma 2 sulla circolazione senza ostacoli delle persone esposte, che aggiunge la dicitura "ove possibile", poiché questo principio è già stabilito nei termini generali della terza osservazione preliminare dell'allegato I.

La Commissione respinge l'emendamento 58, relativo all'allegato I, punto 1.10.2, sul contenuto delle istruzioni per l'uso, perché non costituisce un miglioramento del testo.

La Commissione respinge l'emendamento 60, relativo all'allegato I, punto 3.6.3.1, sulle prescrizioni riguardanti le vibrazioni, perché non migliora il testo.

La Commissione respinge l'emendamento 65, relativo all'allegato I, punto 4.2.4 sul sollevamento, in quanto non migliora il testo e mira a correggere una difficoltà linguistica.

La Commissione respinge l'emendamento 67, relativo all'allegato I, punto 6.2, commi 2 e 3 sulla progettazione dei comandi per il sollevamento o lo spostamento delle persone, perché non migliora il testo. È importante prescrivere comandi che necessitano un'azione continuata. Per la parte riguardante la progettazione dei comandi che devono essere "facilmente accessibili agli utilizzatori disabili", tale punto è già incluso nell'allegato I, punto 7.2.

La Commissione respinge l'emendamento 70, relativo all'allegato I, punti da 7.2 a 7.4 sulle macchine da sollevamento destinate alle persone a mobilità ridotta, poiché non esiste una buona motivazione per prescrivere un livello di sicurezza inferiore per le macchine adibite a uso domestico.

La Commissione respinge l'emendamento 71, relativo all'allegato I, punto 8.1, comma 1 e l'emendamento 73, relativo all'allegato I, punto 8.5, comma 1 che riguardano entrambi gli ascensori da cantiere, in quanto non migliorano il testo e non sono adeguati alla descrizione delle ascensori da cantiere destinate al "trasporto di persone o di persone e materiale".

La Commissione respinge l'emendamento 77, relativo all'allegato VI, punto 2 sulla disponibilità del fascicolo tecnico, perché non aggiunge valore supplementare al testo.

La Commissione respinge l'emendamento 78, relativo all'allegato IX, punto 9, comma 4 e l'emendamento 79, relativo all'allegato X, punto 9, comma 4 sulla fabbricazione in serie di macchine identiche, perché non costituiscono un chiaro miglioramento del testo.

La Commissione respinge l'emendamento 83, relativo ai considerando, sull'istituzione di basi dati riguardanti l'ottemperanza alle prescrizioni applicate alle macchine per la tutela della salute e della sicurezza, in quanto esula dal campo d'applicazione della direttiva.

4. CONCLUSIONE

In applicazione dell'articolo 250, paragrafo (2) del trattato CE la Commissione modifica la sua proposta nel modo sopra enunciato.